

NUOVE REGOLE IMU TERRENI AGRICOLI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015 il D.L. 24.01.2015, n. 4 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di esenzione IMU".

Il testo del decreto detta, a decorrere dal 2015, nuove regole per il versamento dell'Imu sui terreni agricoli, stabilendo che il versamento dovrà essere effettuato secondo i criteri di destinazione definiti dall'Istat nell'elenco che classifica i comuni in totalmente montani, parzialmente montani e non montani (colonna R), recuperabile al seguente link:

http://www.studiosaracino.it/public/documenti/elenco_%20comuni_italiani_30_giugno_2014-ALTITUDINE.XLS

Per la classificazione dei comuni, in base ai quali definire l'assoggettamento all'Imu, non ci si rifarà più al decreto interministeriale del 28 novembre 2014, che suddivideva i comuni in base all'altitudine, e precisamente:

- fino a 280 metri di altitudine il comune è considerato non montano e quindi non soggetto ad Imu;
- tra i 281 metri e i 600 metri il comune è considerato parzialmente montano e l'imposta doveva essere assolta solo da coloro che non risultavano essere imprenditori agricoli professionisti o coltivatori diretti;
- oltre i 601 metri il comune è considerato montano e quindi totalmente esente.

Ora per verificare se un soggetto proprietario di terreni agricoli debba versare o meno l'imposta si fa riferimento esclusivamente alla colonna R dell'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'Istat che prevede tre tipologie di comuni:

- **T** comuni totalmente montano
- **P** comune parzialmente montano
- **NM** comune non montano.

In particolare l'esenzione Imu si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati come totalmente montani (sigla T);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti o condotti dal coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani (sigla P), come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.

Si pagherà l'Imu, invece, per i terreni ubicati nei comuni classificati con la sigla NM, (non montani) e per i terreni ubicati nei comuni classificati con la sigla P (parzialmente montani) non posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Tali criteri si applicano con effetto retroattivo anche all'anno di imposta 2014. Per l'anno 2014 non è comunque dovuta l'Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dell'Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultassero imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati.

I contribuenti, che non rientrano nei parametri dell'esenzione, verseranno l'imposta entro il 10 febbraio 2015.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it